



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione provinciale Cremona



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

INPS Direzione Provinciale di Cremona

e

ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CREMONA

(di seguito denominato "Ordine")

Indicate, congiuntamente, anche "Le Parti",

PREMESSO CHE

-con protocollo d'intesa stipulato in data 02 settembre 2021, l'INPS e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno attivato una più incisiva collaborazione, volta ad ottenere i migliori risultati sul piano di un'efficace fruibilità dei servizi da parte dei contribuenti, nel pieno rispetto delle reciproche funzioni e dei rispettivi obiettivi istituzionali;

-il predetto protocollo d'intesa ha previsto, all'articolo 6, la sottoscrizione di intese a livello territoriale, al fine di assicurare una proficua collaborazione tra Istituto e iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo le linee guida contenute nel presente protocollo;

-la collaborazione è finalizzata ad individuare soluzioni che agevolino l'accesso dei professionisti e dei loro assistiti ai servizi offerti dall'Istituto, nonché a consentire una più rapida e fluida gestione delle attività di imposizione contributiva e riscossione, con il comune obiettivo di assicurare la massima qualità e tempestività dei servizi, la lotta all'evasione ed elusione contributiva ed il contrasto all'esercizio abusivo della professione;

-l'INPS, sede provinciale di Cremona, nella persona del direttore pro-tempore, dr. Francesco De Luca, e l'Ordine Provinciale dei Commercialisti ed esperti contabili di Cremona, in persona del presidente provinciale pro-tempore, dr. Paolo Stella Monfredini (di seguito definiti "parti"), convengono sulla valenza strategica di rapporti improntati a reciproca e fattiva collaborazione, nel pieno rispetto dei propri ruoli, in funzione della più alta qualità del servizio da fornire agli utenti, come da prassi consolidata;

rilevato che

-l'INPS recepisce il contenuto della legge 11/01/1979 n. 12, della direttiva CEE n. 84/253 e del Decreto Legislativo del 27/01/1992 n. 88, che riconoscono ai professionisti, nello svolgimento delle loro funzioni, un ruolo sociale e dinamico nell'adempimento degli obblighi dei contribuenti;

vista

-la circolare INPS n. 28, del 28/02/2011, "*Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale*";

considerato

-che è intento comune delle parti continuare a condurre una costante e attenta vigilanza istituzionale, tesa a debellare, o contrastare fenomeni di abusivismo professionale, nei confronti di soggetti non legittimati dalla legge n. 12/1979, anche in riferimento all'operatività dei CED;

valutato

-che, alla luce delle continue innovazioni normative, organizzative e tecnologiche, si avverte, da parte di entrambe le parti, la necessità e/o opportunità di sottoscrivere un protocollo d'intesa teso a favorire la possibile integrazione della interlocuzione con l'Istituto, mediante nuove modalità comunicative, oltre ai canali attualmente in uso;

ritenuto

-che è interesse comune individuare soluzioni per rendere più efficiente l'attività amministrativa, perseguendo economie di gestione, anche attraverso forme di cooperazione, oltre ad offrire ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese accessibilità e trasparenza nei servizi;

preso atto

-che l'INPS dispone di un sistema informativo completamente automatizzato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, anche finalizzato, strategicamente, a fornire, in modo efficiente e flessibile, i relativi servizi ai propri utenti, nei vari punti della rete, sul presupposto che il canale telematico rappresenti la modalità esclusiva per la presentazione delle domande di prestazioni e servizi;

riconosciuta

-l'essenzialità di una adeguata formazione ed informazione per tutti gli operatori, finalizzata e strumentale alla corretta osservanza delle norme e dei relativi adempimenti attuativi;

rilevato

-che l'Istituto ha reso disponibile alle aziende ed ai loro intermediari la funzione bidirezionale del cassetto previdenziale, quale strumento di consultazione on-line dedicato ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto, quali: artigiani e commercianti, professionisti e committenti iscritti alla gestione separata, aziende agricole con dipendenti e non, lavoratori autonomi agricoli, nonché lavoratori domestici;

tenuto conto

-della individuazione, a seguito di interlocuzione centrale fra l'Istituto ed i partners istituzionali, e attraverso appositi *focus group*, di misure di intervento, per consentire il monitoraggio dei cassettei previdenziali, in termini sia di tempestività, che di qualità delle risposte, individuando nuovi e differenziati indicatori per i tempi di risposta, relativi ai riscontri da fornire ai quesiti pervenuti tramite Cassetto aziende con dipendenti, strettamente connessi agli specifici oggetti degli stessi, come da disposizioni dell'Istituto

(v. msg 2697/2017, msg 3186/2017, msg. n. 433 del 30/01/2023, e all. 1 al presente protocollo);

VISTI

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12** recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241**, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal predetto decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- la direttiva 2006/43/CE** relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati e correlato decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 2010, n. 39;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393**, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA";
- il Regolamento UE 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 Luglio 2019**, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);

tutto ciò premesso e precisato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Protocollo è finalizzato:

- alla cooperazione tra le Parti, orientata al perseguimento del comune obiettivo dell'efficacia dei servizi, a vantaggio degli utenti finali;
- al miglioramento del flusso comunicativo, al fine di rendere più agevoli le relazioni istituzionali, nello svolgimento dei rispettivi compiti e ruoli, anche mediante l'utilizzo dello strumento di comunicazione bidirezionale, quale **canale esclusivo di colloquio telematico**;
- alla collaborazione nelle azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione, all'evasione e all'elusione contributiva.

Art. 2

Impegni della d.p. INPS Cremona

la Direzione INPS di Cremona si impegna a:

- **garantire** il consueto, costante presidio delle comunicazioni pervenute tramite i canali dedicati ed esclusivi, quali: cassetto previdenziale *Aziende con dipendenti, Artigiani e*

Commercianti, Committenti della Gestione separata, Liberi professionisti, Lavoratori domestici, Aziende agricole, Lavoratori autonomi agricoli, e ambito Enti pubblici, evadendo le istanze pervenute, nel rispetto della tempistica prevista dai Protocolli nazionali, secondo la tabella che si allega (all. 1), riepilogativa dei tempi di risposta ai casseti, aggiornati al msg. INPS n. 433 del 30/01/2023;

- **gestire**, al di fuori di quanto precisato al punto precedente, specifici quesiti di materia, tendenzialmente entro il limite massimo di risposta di 20 gg lavorativi, qualora ve ne siano le condizioni e i presupposti operativi. Non potrà essere garantita la predetta tempistica, nel caso in cui l'oggetto del quesito non sia specificato dal professionista in modo congruo e chiaro;
- **dare risposta**, entro 5 giorni lavorativi, alle richieste di chiarimento, rispetto alle irregolarità riscontrate, per quanto ai preavvisi di irregolarità in materia di DURC, pervenute alla casella dedicata preavvisodiaccertamento.cremona@inps.it.

Al fine di una maggiore e migliore tracciabilità e tempestività, anche a beneficio dell'azienda, si raccomanda di fornire riscontro all'invito a regolarizzare, a fini rilascio DURC, anche tramite cassetto-comunicazione bidirezionale, oltretutto utilizzando la casella dedicata.

Altrettanto dicasi, per l'inoltro di documentazione afferente la richiesta DURC, o per la richiesta di chiarimenti in proposito;

- **assicurare** che siano affrontate tempestivamente, nel merito, le tematiche indicate dal professionista, in base ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, impegnandosi a fornire risposte chiare ed esaurienti, soprattutto in caso di riscontro negativo alle istanze proposte;
- **mettere a disposizione** le professionalità e le conoscenze necessarie, per la trattazione congiunta di materie oggetto di innovazione legislativa, o regolamentare, e per adempimenti di ordine amministrativo, o procedurale, ritenuti di significativa rilevanza e segnalati dal Consiglio provinciale dell'ODCEC;
- **garantire** la puntuale alimentazione e la piena funzionalità della *News letter*, già creata ed operativa, allo scopo di fornire tempestiva comunicazione ed informazione a tutti gli iscritti all'Ordine -di cui lo stesso si impegna a fornire il costante aggiornamento- circa le principali innovazioni normative e procedurali, introdotte dal legislatore, o dall'INPS, ed in merito alle particolari iniziative intraprese dall'Istituto, che possano rivestire particolare interesse, o avere rilevante impatto sull'attività degli iscritti all'Ordine;

Art. 3

Impegni dell'Ordine e degli iscritti all'Ordine

Il Consiglio dell'ODCEC di Cremona si impegna a:

- **sensibilizzare** i propri iscritti all'utilizzo esclusivo dei canali telematici dedicati, per le comunicazioni con la sede provinciale dell'INPS, afferenti unicamente alla gestione di specifiche pratiche e non per quesiti di livello generale e/o normativo, indipendenti da un'unica e specifica posizione contributiva, per cui esistono altri canali dedicati, quale, attualmente, *Inps risponde*, accessibile dal sito istituzionale;
- **comunicare** ai propri iscritti che **non verranno prese in considerazione le richieste pervenute attraverso canali diversi da quelli previsti, in via esclusiva e dedicata** (come specificati al precedente art. 2, 1^ capoverso);
- **sensibilizzare**, attraverso gli iscritti, le aziende, in merito alla costante verifica della corretta funzionalità degli indirizzi PEC riportati nei Casseti previdenziali, così da evitare blocchi derivanti dalla saturazione delle caselle stesse;

Gli iscritti all'ODCEC di Cremona si impegnano a:

- **utilizzare**, in via esclusiva, i canali telematici istituiti dalla L. 122/2010, come integrati da successivi messaggi e disposizioni dell'Istituto, per la presentazione delle istanze,

secondo i format previsti, e corredandole, come d'uso, di tutta la documentazione occorrente, per la definizione della pratica e al fine di velocizzare il rilascio dei relativi provvedimenti (in particolare richieste di dilazioni contributive, DURC, richieste di CIG e CIGS).

E' fatto salvo il ricorso alla PEC direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it, nei soli casi di impossibilità tecnica dell'utilizzo degli applicativi, in prossimità di scadenze indifferibili.

- **utilizzare**, in maniera esclusiva, la comunicazione bidirezionale, con individuazione analitica dell'oggetto, che deve essere congruente con il contenuto della richiesta inoltrata, al fine di ottimizzare l'efficacia e la tempestività di tale strumento di contatto. E' fatto salvo il ricorso alla PEC direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it, nei soli casi di prolungata impossibilità tecnica dell'utilizzo dell'applicativo.

E', altresì, confermato l'utilizzo del canale PEC, come canale esclusivo per la trasmissione di documentazione giuridicamente rilevante, per la trattazione e definizione di istanze non ancora telematizzate (ad es., per le istanze di dilazione da parte dei datori di lavoro domestici).

Lo stesso non va, invece, utilizzato per comunicazioni informative e richieste che non abbiano valore di certificazione;

- **fornire** riscontro, con la diligenza e la perizia deontologicamente previste, alle richieste che pervengano dalla sede provinciale, attraverso i canali ordinari e telematici, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi, fatti salvi gli specifici obblighi ed i diversi termini, previsti dalle disposizioni e norme vigenti (v. all. 1);
- **effettuare**, in via preventiva, una consultazione degli archivi automatizzati dell'Istituto, accessibili tramite i canali telematici (Cassetto Previdenziale delle diverse gestioni contributive), al fine di reperire autonomamente le informazioni relative ai propri clienti;
- **non sollecitare** risposte prima che siano trascorsi i termini di risposta concordati con il presente protocollo, per le diverse tipologie di servizi e con i relativi canali di contatto previsti;
- **verificare** periodicamente, anche a tal fine, la validità e funzionalità degli indirizzi PEC memorizzati nell'anagrafica Inps, dei propri iscritti, e invitare gli stessi a tenere aggiornati i canali di comunicazione riferiti alle aziende, riportati sui diversi Cassetti previdenziali, in particolare l'indirizzo PEC valido, al fine di evitare problematiche connesse a caselle scadute, obsolete, non attive etc.;
- **comunicare**, in sede di prenotazione di un appuntamento, in modo diretto, o indiretto, a seconda dello strumento utilizzato, il numero di iscrizione, il codice fiscale del professionista, o della persona fisica che presenzierà, la matricola aziendale e lo specifico motivo della richiesta;
- **assicurare** un continuo confronto con la Direzione Provinciale di Cremona, per l'individuazione delle soluzioni più idonee, al fine di giungere alla sistemazione delle posizioni assicurative e aziendali;
- **verificare**, in fase di trasmissione dei flussi UniEmens, l'esattezza formale di tutti i dati inseriti ed utilizzare esclusivamente codici fiscali dei lavoratori già validati dall'Agenzia delle Entrate; avere cura di consultare il documento tecnico presente sul sito, al fine di evitare anomalie nel flusso, e provvedere costantemente alla correzione degli errori presenti sulle denunce individuali, in quanto, in mancanza della stessa, sia il conto aziendale, che quello individuale del lavoratore, non potranno essere oggetto di aggiornamento, con diretta conseguenza negativa sull'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito e pensionistiche;
- **garantire** la preventiva trasmissione dei flussi UniEmens per i periodi oggetto di dilazione;
- **contestare** le note di rettifica nei termini indicati ed informare il cliente sulle procedure di regolarizzazione, tramite pagamento, al fine di evitare l'emissione di **avvisi di addebito**, con **ulteriore aggravio** per il contribuente.

Art. 4

Forme e modalità comuni di collaborazione

Per dar corpo a quanto oggetto degli articoli precedenti, le parti si impegnano:

a) a realizzare, su richiesta/iniziativa di ciascuno dei firmatari, incontri e/o seminari formativi, eventualmente da inserire nel Programma di Formazione Professionale Continua Obbligatoria, previsto dalla recente riforma delle professioni, o altre forme di collaborazione (quali partecipazione a convegni, seminari, incontri di studio, iniziative di ricerca, etc.), al fine di favorire lo scambio di informazioni, l'approfondimento e l'aggiornamento, relativamente alla normativa di riferimento, alle prassi operative e alle procedure utilizzate;

b) ad istituire un tavolo tecnico territoriale, di analisi e confronto, per monitorare il rispetto degli impegni assunti con la presente intesa, approfondire tematiche di carattere tecnico/normativo, o procedurale, nonché ogni altra questione e problematica che possa incidere sull'operatività degli iscritti all'ODCEC e che richieda un intervento congiunto.

Fine del tavolo tecnico potrà essere anche quello di verificare la possibilità di creare sinergie, tese a raggiungere elevati standard di qualità nell'erogazione dei rispettivi servizi ai cittadini, ai lavoratori e alle imprese, conseguendo, in tal modo, recuperi in termini di efficacia ed efficienza. Potrà, inoltre, avere ad oggetto il monitoraggio e l'analisi delle problematiche emergenti, sia in merito all'operatività dell'Istituto, che del Consiglio provinciale dell'ODCEC e dei relativi iscritti, in relazione al presente protocollo, oltreché per l'esame di questioni particolarmente complesse, o ricorrenti, per le quali non siano stati risolutivi gli ordinari canali di comunicazione dedicati.

A tali sessioni si potrà concordare che partecipino anche alcuni collaboratori degli studi professionali.

Al termine dei predetti tavoli ed incontri, i rappresentanti dell'ODCEC procederanno a relativa verbalizzazione, con diffusione ai propri iscritti delle soluzioni individuate e degli accordi raggiunti, previa condivisione dei contenuti con INPS Cremona.

Ciò, anche al fine di istituire le migliori prassi, come naturale risultanza delle citate occasioni di incontro e confronto.

In tali occasioni, INPS Cremona potrà fornire all'ODCEC appositi reports, relativi ad eventuali anomalie, o errori, distinti per categorie, rilevati nella gestione delle pratiche e della interlocuzione con l'Istituto.

Il Tavolo tecnico si riunirà presso la sede INPS con cadenza semestrale, o su richiesta di una delle Parti, e con convocazione entro 10 giorni lavorativi dalla stessa, salvo impedimenti, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con specificazione dell'argomento e anticipazione dei quesiti;

c) a prevenire il contenzioso giudiziario in materia contributiva, anche attraverso confronti aventi ad oggetto l'analisi e la definizione condivisa di questioni controverse, o di dubbia interpretazione, che potrebbero, altrimenti, determinarlo;

d) ad assicurare lo scambio reciproco di informazioni/circolari/messaggi di interesse per entrambe le Parti, anche attraverso modalità e canali innovativi, come, ad es., tramite la citata *News letter*, o altri di cui sondare la realizzabilità futura.

Art. 5

Agenda appuntamenti

Come già specificato agli artt. 1 e 2, il canale esclusivo di comunicazione fra le parti, per richiesta di informazioni relative alle pratiche in gestione, solleciti e segnalazioni, è il cassetto previdenziale, con la funzionalità di comunicazione bidirezionale.

Le questioni amministrative che non sia stato possibile definire attraverso le normali procedure previste dal presente protocollo, o che riguardino criticità relative all'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo contributivo e riscossione, o, ancora, che necessitino, per la loro complessità, o per il carattere innovativo, di un confronto approfondito con funzionari INPS, potranno essere gestite attraverso l'apposita opzione del cassetto previdenziale, per l'attivazione di un appuntamento per consulenza, specificando, nel dettaglio, l'oggetto, la matricola aziendale e il C.F. del soggetto interessato, oltreché il motivo.

Con il presente Protocollo si conviene, altresì, di istituire, in via sperimentale, l'effettuazione degli appuntamenti per consulenza, da remoto, in modalità **Web meeting**, attraverso piattaforma **Teams**, con espressa richiesta in tal senso, da parte del professionista, in fase di attivazione consulenza, ed indicazione della casella mail su cui ricevere l'invito, l'oggetto e i motivi per i quali si richiede appuntamento.

L'appuntamento per consulenza sarà fissato entro il termine massimo di 5 gg., previsto dalle disposizioni vigenti, entro il quale consentire ai funzionari INPS un'adeguata istruttoria della questione di merito.

Art. 6

Tempi garantiti di risposta

I tempi massimi di risposta sono quelli specificamente indicati nei precedenti punti del presente protocollo, a seconda del tipo di interlocuzione, e come riportati in allegato 1.

Nell'ipotesi in cui la risposta superi i citati tempi garantiti, o non sia ritenuta completa ed esaustiva, ovvero in caso di disservizi inerenti l'attività di consulenza/professionale, il professionista, o il responsabile dell'U.O. competente, indicando ogni utile estremo di identificazione della Comunicazione Bidirezionale, o dell'appuntamento interessato, provvederanno ad indirizzare apposita segnalazione al Direttore Inps (inviando mail a SegreteriaDirezione.Cremona@inps.it) ed al proprio presidente dell'Ordine provinciale, ovvero ad altro rappresentante dell'Ordine all'uopo individuato, con possibilità, in caso di reiterazione, di chiedere la convocazione di un tavolo tecnico urgente, che ne esamini cause e soluzioni.

Art. 7

Canali di comunicazione

Di seguito, si riporta lo schema riepilogativo dei canali di comunicazione disponibili per i professionisti, e del relativo flusso procedurale, per argomento, canale di contatto e referente, con le casistiche di riferimento, salvo l'utilizzo dell'indirizzo PEC direzione.provinciale.cremona@postacert.inps.gov.it, per le ipotesi sopra specificate.

Per garantire effettività e sostenibilità all'impegno che la Direzione assume, è **fondamentale il rispetto dell'utilizzo dei canali di comunicazione specificamente indicati nel presente protocollo, e la esposizione della problematica con la massima chiarezza**, anche richiamando le fonti normative sulla base delle quali si è in disaccordo con i provvedimenti adottati dall'Istituto.

Ciò, nella consapevolezza che la qualità e chiarezza della comunicazione possa essere determinante nel contenere il rischio di ridondanze e di allungamento dei tempi di risposta.

- **Per le aziende con dipendenti:** utilizzo esclusivo della "Comunicazione bidirezionale", funzionalità attiva all'interno del Fascicolo Elettronico del contribuente (FEC);
- **per gli Artigiani e i Commercianti:** utilizzo esclusivo della "Comunicazione Bidirezionale", funzionalità attiva all'interno del Cassetto Previdenziale Artigiani e commercianti;
- **per i Committenti della Gestione Separata:** utilizzo esclusivo della "Comunicazione Bidirezionale", funzionalità attiva all'interno del Cassetto Previdenziale dei Committenti della Gestione Separata;
- **per i Liberi Professionisti:** utilizzo esclusivo del Cassetto Previdenziale dei Liberi Professionisti;
- **per i Lavoratori domestici:** utilizzo esclusivo del Cassetto Previdenziale dei Lavoratori domestici;
- **per le aziende agricole e i lavoratori autonomi agricoli:** utilizzo esclusivo del Cassetto previdenziale, analogamente alle Aziende con dipendenti, come sopra specificato.

ARGOMENTO	CANALE DI CONTATTO	REFERENTE
Informazione/ aggiornamento stato pratica	Comunicazione bidirezionale	Unità organizzativa competente
Verifica/Contestazione atto o provvedimento ricevuto da INPS	Comunicazione bidirezionale. Come secondo livello di contatto, l'appuntamento tramite cassetto aziendale	Unità organizzativa competente
Pratica/caso aziendale di maggiore complessità	Appuntamento tramite cassetto aziendale	Funzionario di Unità Organizzativa o
Pratica/caso aziendale di urgente soluzione od estrema complessità	Appuntamento tramite contatto Ordine o Associazione	Responsabile di Unità Organizzativa

Art. 8

Contrasto all'esercizio abusivo della professione

Le Parti si impegnano ad adottare ogni iniziativa utile al corretto esercizio dell'attività di consulenza, in materia di lavoro, da parte dei soggetti abilitati, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e concordano di porre in essere ogni opportuna azione, per il contrasto e la repressione del fenomeno dell'esercizio abusivo della professione.

A tal fine, si rimarca che sono abilitati a svolgere l'attività presso la sede INPS i professionisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine professionale, che abbiano preventivamente effettuato la prescritta comunicazione, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con indicazione degli ambiti provinciali in cui sono situate le imprese che hanno affidato la gestione del personale al professionista.

L'Ordine si impegna ad aggiornare l'elenco degli iscritti, completo di numero di telefono, e-mail e PEC del professionista, nonché a comunicare, via PEC, ogni successiva variazione, ivi compresi provvedimenti di sospensione, cancellazione e radiazione dall'Albo.

Possono, altresì, accedere agli uffici dell'Istituto i dipendenti del professionista, destinatari, nell'ambito del Cassetto Previdenziale, di sub delega ad operare.

L'INPS si impegna ad accertare, anche interessandone il Consiglio provinciale dell'ODCEC, la sussistenza del requisito di iscrizione all'albo, dei soggetti che, al momento, non risultassero presenti negli elenchi resi disponibili dall'Ordine stesso.

L'Istituto verifica, a tal fine, che l'accesso dei professionisti presso le strutture della Sede di Cremona, avvenga esclusivamente previa esibizione del tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Consiglio provinciale dell'ODCEC, o, nel caso di collaboratori, sulla base di sub-delega del titolare dello studio.

In caso contrario, potrà provvedere ad inviare, con immediatezza, la richiesta di revoca delle autorizzazioni di accesso ai servizi informatici dell'Istituto.

Analogamente potrà avvenire, in caso di comunicazioni del Consiglio provinciale dell'ODCEC, relative a professionisti sospesi, o cancellati.

L'INPS di Cremona si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e al Consiglio provinciale dell'Ordine, i nominativi dei soggetti non abilitati alla professione, o che non risultino avere rapporto di lavoro, e che svolgano attività di consulenza per conto di aziende e/o centri di elaborazione dati, così come meglio individuati dalla legge n. 12/79 e come regolamentato dalle circolari INPS n.100/90 e n.275/92, dalla circolare n. 7004 Prot. n. 25 del Ministero del Lavoro, del 4/6/2007, e dalla legge n. 46/07, che disciplina l'assistenza del professionista abilitato al CED;

Art. 9

Contrasto all'evasione contributiva e al lavoro fittizio

Considerato l'importante ruolo istituzionale svolto dagli intermediari, l'Ordine si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità di informare i contribuenti, circa le conseguenze negative derivanti dalla violazione delle norme di legge e sui benefici collegati alla regolarità contributiva e al rispetto degli obblighi nascenti dalla legislazione giuslavoristica.

L'INPS e l'Ordine si impegnano, altresì, a collaborare, in coerenza con le proprie, rispettive missioni istituzionali, per la prevenzione/repressione del fenomeno del lavoro fittizio, finalizzato all'indebita percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

Art. 10

Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati, o illeciti, la perdita, la distruzione, o il danno accidentale e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Il presente Protocollo è stipulato nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, ciascuna per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel d.lgs. 196/2003, già richiamati in premessa, con particolare riferimento a ciò che concerne il trattamento dei dati personali, le misure di sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano, per quanto applicabili, i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE e si impegnano, affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE), o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice).

In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento, che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento, in esecuzione del presente Protocollo, e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla

sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione, nell'espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati, o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali. Ciò, affinché ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità, con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare, ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Art. 12

Durata dell'Accordo

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata di due anni, e si intenderà tacitamente rinnovato, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicare, a mezzo PEC, almeno 3 mesi prima della scadenza.

Le Parti concordano di effettuare una verifica dell'andamento delle attività e dei risultati conseguiti, a distanza di un anno dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sulla base delle modalità concordate a livello territoriale.

Il presente Protocollo può essere integrato e/o modificato, con le medesime modalità previste per il Protocollo nazionale, qualora intervengano nuove disposizioni legislative, sopravvengano esigenze di carattere organizzativo e/o tecnologico, e ogni qualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno, al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti si danno atto che le richieste, le concessioni e le collaborazioni di cui al presente Protocollo d'Intesa, sono state concordate sulla base di pari dignità fra di esse, e nell'interesse esclusivo degli utenti dell'Istituto e dei clienti dei professionisti dell'ODCEC, nella fase di versamento contributivo ed erogazione delle prestazioni agli assicurati.


Pubblicità

L'INPS di Cremona ed il Consiglio Provinciale dell'ODCEC di Cremona si impegnano a garantire un'adeguata pubblicizzazione del protocollo, sui propri siti istituzionali, e attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

Cremona, 18 aprile 2024

**Il Direttore Provinciale
INPS di Cremona**

Dott. Francesco De Luca



**Il Presidente dell'Ordine
dei Commercialisti e degli esperti contabili
di Cremona**

Dott. Paolo Stella Manfredini

